



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Depositata in Cancelleria oggi

Numero di raccolta generale 38774/2025

Roma, lì, 01/12/2025

Composta da

GIOVANNI LIBERATI

- Presidente -

Sent. n. sez. 1670/2025

ANDREA GENTILI

UP - 19/11/2025

ALBERTO GALANTI

- Relatore -

R.G.N. 24207/2025

UBALDA MACRI'

MARIA BEATRICE MAGRO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso presentato da:

██████████ nato nel ██████████ il ██████████

avverso la sentenza del 03/04/2025 del Tribunale di Prato;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa Cinzia Parasporo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità della sospensione condizionale della pena.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 03/04/2025, il Tribunale di Prato condannava ██████████ in relazione al reato continuato di cui agli articoli 64-68 d. lgs. 81/2008, commessi l'11/06/2020.

2. Avverso la sentenza citata l'imputato propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, articolato in 2 motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in riferimento all'articolo 131-bis cod. pen..

2.2. Con il secondo motivo lamenta mancanza di motivazione in riferimento all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Il primo motivo è infondato.

L'art. 131-*bis* cod. pen. prevede la «non punibilità del fatto quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale».

In particolare, la norma (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, n.m.), oltre allo sbarramento del limite edittale (la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena), richiede (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione) la particolare tenuità dell'offesa e la non abitudine del comportamento.



Il primo degli «indici-criteri» (così li definisce la relazione allegata allo schema di decreto legislativo) appena indicati, ossia la particolare tenuità dell'offesa, si articola a sua volta in due «indici-requisiti» (sempre secondo la definizione della relazione), che sono la «modalità della condotta» e «l'esiguità del danno o del pericolo», da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'articolo 133 cod. pen., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa, nonché alla luce della condotta successiva al fatto, a seguito della modifica introdotta dal d. lgs. n. 150 del 10/10/2022).

Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici-requisiti», sussista l'«indice-criterio» della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della «non abitudine» del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità.

La norma in parola prevede (Corte cost., sent. n. 120 del 2019) «una generale causa di esclusione della punibilità che si raccorda con l'altrettanto generale presupposto dell'offensività della condotta, requisito indispensabile per la sanzionabilità penale di qualsiasi condotta in violazione di legge». Essa persegue (Sez. U., n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 – 01) finalità strettamente connesse ai principi di proporzione e di *extrema ratio* della risposta punitiva, con la realizzazione di effetti positivi anche sul piano deflattivo, attraverso la responsabilizzazione del giudice nella sua attività di valutazione in concreto della fattispecie sottoposta alla sua cognizione». Il suo scopo primario (Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591), è infatti «quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo» (la relazione illustrativa del d. lgs. 28/2015 parla di «irrilevanza» del fatto).

Tale disposizione attraversa orizzontalmente tutta l'area del diritto penale sostanziale.

Sul punto, Sez. U., n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499, hanno stabilito che «l'istituto della non punibilità per particolare tenuità dell'offesa non connette alla mera individuazione del bene giuridico protetto alcun rilievo ai fini del giudizio sull'utilità e necessità della pena. Al contrario, il legislatore ha affidato la selezione delle fattispecie alle quali è applicabile quella causa di non punibilità alla considerazione della gravità del reato, desunta dalla pena edittale, e della non abitudine del comportamento; mentre nessuno degli altri indicatori idonei ad escludere la particolare tenuità dell'offesa elencati al secondo comma dello stesso art. 131- *bis* ha diretto e generale riguardo al tipo di bene giuridico protetto».

Analogamente, Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01, ha stabilito che «il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. L'istituto persegue dunque finalità connesse ai principi di proporzione ed *extrema ratio*, con effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo. Proporzione e deflazione s'intrecciano coerentemente».

Si richiede, in breve, «una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto. Per ciò che qui interessa, non esiste un'offesa tenue o grave in chiave archetipica. È la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore» (Sez. U, n. 13681/2016, Tushaj, citata).



Nel caso in esame, la sentenza impugnata chiarisce, facendo buon governo degli anzidetti principi, che il fatto non può essere considerato di lieve entità in quanto la mancanza di igiene nei luoghi di lavoro avrebbe potuto portare gravi conseguenze per la salute dei lavoratori, stante la diffusione, al momento del fatto, della pandemia da COVID-19, che imponeva particolari cautele.

Trattasi di motivazione non manifestamente illogica che valorizza, in negativo, la sussistenza di uno degli indici-criteri.

Il motivo è pertanto infondato e va rigettato.

3. La secondo doglianza è, invece, fondata.

A fronte di precisa richiesta (v. pag. 2 sentenza impugnata), la sentenza gravata omette di pronunciarsi sulla concedibilità o meno del beneficio della pena sospesa, né può rinvenirsi alcuna ipotesi di motivazione implicita nel corpo della motivazione.

4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio, limitatamente alla concedibilità della sospensione condizionale della pena.

5. Va dichiarata l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità ai sensi dell'articolo 624 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Prato in diversa composizione fisica.

Rigetta nel resto il ricorso.

Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Così è deciso, 19/11/2025

Il Consigliere estensore
ALBERTO GALANTI

Il Presidente
GIOVANNI LIBERATI

